Atti consiliari XII LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE N. 159 del 2 luglio 2024

ZUCCALÀ e NOVELLI

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE REGIONALE SUI RIFIUTI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, N. 27 (DISCIPLINA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI)

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X - IV - I - IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -





PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE REGIONALE SUI RIFIUTI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1998, N. 27 (DISCIPLINA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI)"

Di iniziativa dei consiglieri:

ZUCCALÀ Adriano Firmato digitalmente da: Adriano ZuccalÃN Data: 02/07/2024 12:33:50

Data: 02/07/2024 12:00:0

NOVELLI Valerio Firmato digitalmente da: Valerio Novelli Data: 02/07/2024 15:13:26









RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La gestione dei rifiuti è da sempre un tema in bilico tra esigenze di partecipazione democratica, per l'altissimo impatto sulla vita quotidiana delle comunità locali, ed esigenze di decisione politica centralizzata, per la necessità di fare scelte efficaci e condivise.

In particolare, la scelta delle modalità di gestione dei rifiuti e l'individuazione dei siti di conferimento e trattamento degli stessi ha rappresentato negli ultimi anni - in particolare nella nostra Regione, ma non solo - un tema caldissimo, spesso trattato con ripetuti rinvii e "rimpalli" di competenze tra enti, uffici e tribunali amministrativi e con la nascita di decine di comitati locali, tesi a scongiurare l'apertura di discariche, inceneritori o altri impianti di trattamento sulle diverse porzioni di territorio, che le notizie (o più spesso le indiscrezioni) di stampa indicavano, volta per volta, come potenziali destinatarie di decisioni assunte nelle "segrete stanze" della politica e dell'amministrazione.

In questo quadro generale - arricchito nel frattempo dal recepimento delle nuove direttive europee su rifiuti e discariche nel quadro del Pacchetto europeo per l'economica circolare, dall'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e dalla necessità sempre più urgente di rendere la nostra regione autosufficiente in materia di trattamento dei rifiuti - appare quanto mai opportuno dotare la nostra Regione di un Tavolo permanente regionale sui rifiuti che possa contribuire da una parte a raccogliere e fornire dati utili sia ai decisori politici che alla cittadinanza e dall'altra possa portare, con una maggiore consapevolezza e trasparenza sulle scelte.

Peraltro tale strumento di vigilanza e controllo in materia di rifiuti non è affatto nuovo nel nostro ordinamento.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (cosiddetto "Decreto Ronchi"), predecessore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto "Codice dell'Ambiente") prevedeva, all'art. 26, l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un organo tecnico con compiti di vigilanza e controllo, consultivi, sostitutivi ed autorizzativi nella gestione dei rifiuti, denominato Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (O.N.R.).

Tra le funzioni ad esso spettanti figurava, alla lett. i), quella di predisporre "un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio" e di curarne "la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità".

Più tardi, con il decreto 18 aprile 2000, n. 309, il Ministero stesso ne specificava l'organizzazione ed il funzionamento, connotandolo di una certa indipendenza ed autonomia organizzativa, mentre con









la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante Disposizioni in campo ambientale, veniva, altresì, prevista, all'art. 10, comma 5, l'istituzione dell'Osservatorio Provinciale sui rifiuti, quale strumento di realizzazione di un modello a rete dell'Osservatorio Nazionale.

Successivamente l'art. 206 bis del Codice dell'Ambiente ha ripreso quanto enunciato nel sopra citato art. 26 del Decreto Ronchi, prima di essere modificato dall'art. 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto Collegato ambientale), il quale ha abrogato ogni riferimento testuale all'Osservatorio, facendo sì che ad oggi le prerogative ad esso inizialmente attribuite (vale a dire le funzioni di vigilanza e di controllo in materia di rifiuti) risultino confluite nell'ambito delle funzioni del Ministero dell'Ambiente.

Con la soppressione dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, molte Regioni italiane hanno deciso di dotarsi di un Osservatorio regionale, con funzioni di monitoraggio e vigilanza sul sistema di gestione dei rifiuti: tra queste il Veneto (L.R. 3/2000), l'Abruzzo (art. 27 della L.R. 27/2006), la Val d'Aosta (L.R. 31/2007), la Toscana (art. 49 della L.R. 69/2011), la Liguria (art.36 della L.R. 20/2016) e la Campania (L.R. 14/2016).

Dagli Osservatori regionali è poi nato l'Osservatorio sui Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.) — un applicativo per la gestione completa delle informazioni richieste annualmente ai Comuni per la produzione e gestione dei rifiuti urbani, e ai soggetti gestori degli Impianti per i rifiuti ritirati e trattati - elaborato da Arpa Lombardia ed oggi utilizzato da numerose Regioni (Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Toscana, Abruzzo e Basilicata), compresa la Regione Lazio (che vi ha aderito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 194 del 2019).

L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'inserimento di un articolo aggiuntivo all'interno della legge regionale n. 27 del 1998, concernente la Disciplina della gestione dei rifiuti nel Lazio, al fine di istituire il Tavolo Permanente Regionale sui Rifiuti (T.P.R.R.), con le finalità di garantire la piena attuazione degli obiettivi della medesima legge regionale e di quelli indicati nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché una informazione trasparente e completa in materia ai cittadini.

Il Tavolo Permanente Regionale sui Rifiuti potrà avvalersi dei dati contenuti nell'applicativo O.R.So., nonché di quelli contenuti nell'Anagrafe pubblica dei rifiuti, istituita con la legge regionale n. 3 del 2021, e svolgerà le seguenti funzioni:

a) elaborazione e approfondimento dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti;









- b) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
- c) monitoraggio dell'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli ambiti territoriali ottimali e dai soggetti gestori;
- d) promozione di iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
- e) realizzazione del censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- f) effettuazione di analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
- g) raccolta dei dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
- h) segnalazione ai soggetti cui spetta la vigilanza dell'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
- i) organizzazione e disciplina di incontri di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni;
- j) formulazione di pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti legislativi e amministrativi generali in materia di gestione di rifiuti;
- k) eventuale formulazione di proposte di modifica di atti legislativi e amministrativi in materia di gestione di rifiuti.

Inoltre, in quanto organismo di confronto tra istituzioni e società civile, il Tavolo potrà anche elaborare e attuare programmi informativi e formativi e organizzare incontri e seminari per la divulgazione delle informazioni in materia di gestione dei rifiuti.

Il Tavolo Permanente Regionale sui Rifiuti sarà composto dall'Assessore regionale competente in materia di rifiuti (che lo presiederà), dall'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di rifiuti, dal









Direttore generale dell'ARPA Lazio, da un rappresentante per la Città metropolitana e uno per ciascuna provincia del Lazio, da tre esperti in materia giuridica, amministrativa e tecnico-scientifica, provenienti dal settore pubblico o privato, nonché da tre rappresentanti delle associazioni, di cui uno delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, uno delle associazioni ambientaliste di livello locale e uno delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Sia gli esperti che i rappresentati delle associazioni saranno scelti tramite sorteggio tra le persone che siano dotate dei requisiti richiesti e abbiano aderito ad un apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Le modalità di partecipazione e funzionamento del Tavolo saranno poi meglio specificate e dettagliate da un regolamento di attuazione approvato con deliberazione di Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

All'articolo 2 la clausola di invarianza finanziaria dispone che all'attuazione della legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Infatti il comma 1 dell'articolo aggiuntivo alla l.r. 27/1998 sancisce che il Tavolo è incardinato presso la Direzione regionale competente per il ciclo dei rifiuti, di cui può avvalersi per gli aspetti burocratici e amministrativi, mentre il comma 7 prevede che potrà servirsi dell'ARPA Lazio per lo svolgimento delle sue funzioni dal punto di vista tecnico-scientifico. Infine il comma 8 prevede che, per tutti i membri del Tavolo, la partecipazione ai lavori del medesimo avviene a titolo gratuito.

Infine l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.









Art. 1

(Istituzione del Tavolo Permanente Regionale sui rifiuti. Modifica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, concernente la Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti)

1. Alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti), dopo l'articolo 6 bis, è inserito il seguente:

"Articolo 6 ter

(Tavolo Permanente Regionale sui Rifiuti)

- 1. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge e di quelli indicati nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché un'informazione trasparente e completa in materia di gestione dei rifiuti, è istituito presso la direzione regionale competente il Tavolo Permanente Regionale sui Rifiuti (T.P.R.R.), di seguito denominato Tavolo.
- 2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni, anche avvalendosi della banca dati costituente l'Anagrafe pubblica dei rifiuti di cui alla legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 (Anagrafe pubblica dei rifiuti) e dei dati contenuti nell'Osservatorio rifiuti sovraregionale (O.R.So.) di cui alla deliberazione di Giunta regionale 9 aprile 2019, n. 194:
 - a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti;
 - b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
 - c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli ambiti territoriali ottimali e dai soggetti gestori;
 - d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche qualiquantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;









- e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
- g) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
- h) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
- i) organizza e disciplina gli incontri di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni;
- j) formula pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti legislativi e amministrativi generali in materia di gestione di rifiuti;
- k) può formulare proposte di modifica di atti legislativi e amministrativi in materia di gestione di rifiuti.
- 3. Il Tavolo svolge altresì funzioni di organismo di confronto tra istituzioni e società civile, al fine di assicurare ai cittadini il diritto ad un'informazione trasparente e completa sulla gestione dei rifiuti. A tal fine il Tavolo elabora e attua programmi informativi e formativi e organizza incontri e seminari per la divulgazione delle informazioni in materia di gestione dei rifiuti.
- 4. Il Tavolo è composto dai seguenti membri:
 - a) Assessore competente in materia di rifiuti, che lo presiede;
 - b) Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di rifiuti;
 - c) Direttore della direzione regionale competente in materia di rifiuti;
 - d) Direttore generale dell'ARPA Lazio;
 - e) un rappresentante per la Città metropolitana e uno per ciascuna provincia del Lazio;
 - f) tre esperti in materia giuridica, amministrativa e tecnico-scientifica, provenienti dal settore pubblico o privato;
 - g) tre rappresentanti delle associazioni, di cui uno designato, previa intesa, dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, uno dalle associazioni ambientaliste di livello









locale e uno dalle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti).

- 5. I componenti del Tavolo di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, nominati con decreto del Presidente della Regione, sono scelti tramite sorteggio tra i soggetti aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse e restano in carica per quattro anni.
- 6. Il Tavolo presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta, che è pubblicata senza ritardo sul sito istituzionale.
- 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Tavolo può avvalersi dell'ARPA Lazio.
- 8. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito.
- 9. Le modalità di partecipazione e funzionamento del Tavolo sono disciplinate con apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare.







Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.







Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

